

## IRES

1. Trattamento fiscale delle perdite d'impresa (Circ. 53/E)

## IRPEF/SOSTITUTI D'IMPOSTA

2. Rendite finanziarie - Affrancamento delle plusvalenze latenti (Decreto 13/12/2011)
3. Rendite finanziarie - Proventi da partecipazione ad OICR (Decreto 13/12/2011)
4. Contributi di previdenza complementare versati da lavoratori di prima occupazione (Ris. 131/E)

## IVA

5. Condono fiscale 2002 - Attività di controllo (Circ. 1/E)
6. Conferimento di ramo d'azienda - Subentro nel plafond (Ris. 124/E)
7. Rimborso sull'acquisto di beni strumentali concessi in leasing (Ris. 122/E)
8. Violazioni in materia di fatturazioni (Circ. 52/E)
9. Comunicazione impronta archivio informatico documenti (Com. stampa AdE)
10. Sportello unico per gli adempimenti IVA transfrontalieri (Comm. Europea)
11. Nozione di messa a disposizione di personale (CGE C-218/10)
12. Principi di neutralità e proporzionalità (CGE C-588/10)
13. Rimborso imposta indebitamente versata (CGE C-427/10)
14. Responsabilità del depositario e buona fede (CGE C-499/10)

## VARIE

15. Legge Comunitaria 2010 (Legge 217/2011)
16. Proroga di termini (DI 216/2011)
17. Decreto Salva Italia – Nota esplicativa del MEF
18. Approvazione nuovi studi di settore (Decreti 28 dicembre 2011)
19. Istanze di rimborso – Ufficio competente (Ris. 123/E)
20. Finanziamenti a medio e lungo termine - Imposta sostitutiva (Ris. 121/E)

## INTERNAZIONALE

21. BusinessEurope – doppia imposizione
22. UE – Taxation Paper della Commissione
23. UE - Financial Transaction Tax (FTT)
24. UE - Studio sul funzionamento del sistema comunitario dell'IVA
25. UE - Libro Verde sul futuro dell'IVA

## 1. Trattamento fiscale delle perdite d'impresa

L'Agenzia interviene sul regime previsto dall'art. 23, comma 9, del DL 98/2011, che ha introdotto importanti modifiche al regime fiscale delle perdite di impresa in ambito IRES, disciplinato dall'art. 84 del TUIR, commi 1 e 2.

E' stato introdotto a sistema un nuovo regime di riporto delle perdite fiscali senza limiti temporali, prevedendo in ciascun periodo un limite al loro utilizzo in compensazione nella misura dell'80% del reddito imponibile dell'anno, rinviando agli esercizi futuri la quota di perdita non compensata.

La misura risponde ad esigenze legate ad una maggiore:

- trasparenza nei comportamenti delle imprese, evitando il ricorso ad operazioni straordinarie per finalità di c.d. "refreshing" delle perdite fiscali;
- semplificazione nelle rappresentazioni di bilancio, evitando complessi esercizi di valutazione sulla recuperabilità delle perdite fiscali legate all'iscrizione o al mantenimento delle relative imposte differite attive;
- stabilità di gettito per l'Erario, escludendo dalla compensazione una quota parte del reddito di periodo (20%), che viene assoggettata ad imposizione anche in presenza di perdite pregresse capienti.

La circolare conferma che le modifiche in oggetto non interessano i soggetti IRPEF (imprese individuali, società di persone, esercenti arti e professioni) per i quali continua ad applicarsi il limite quinquennale di cui all'art. 8, comma 3 del TUIR. Restano esclusi anche gli enti non commerciali che esercitano attività d'impresa, di cui alla lett. c) dell'art. 73 del TUIR, che determinano il reddito e le perdite secondo le disposizioni del predetto art. 8 del TUIR per effetto del rinvio operato dall'art. 143, comma 2 del TUIR.

Il nuovo limite di utilizzo delle perdite (80% del reddito imponibile annuo) non si applica alle perdite maturate nei primi tre periodi di imposta che restano utilizzabili senza alcun limite quantitativo. Resta quindi una differenza di trattamento per le perdite originate nei primi tre esercizi dalle società neo costituite rispetto alle altre perdite, tenuto conto che le prime continuano ad essere compensate per intero, mentre le altre nei limiti dell'80% del reddito conseguito nel periodo di compensazione.

La circolare non prevede criteri di utilizzo prioritario tra le perdite realizzate nei primi tre periodi di attività, utilizzabili interamente, e le perdite soggette al nuovo limite di utilizzo in compensazione.

La nuova disciplina si applica esclusivamente nei confronti delle perdite fiscali direttamente prodotte dalle società di capitali, ovvero attribuite alle stesse per effetto di particolari regimi (trasparenza e consolidato fiscale) che ne consentono il trasferimento. Pertanto, nel caso di perdite imputate per trasparenza ai soci non si applicano i limiti di compensazione, mentre la disciplina limitativa troverà applicazione solo per la parte che eccede il reddito di periodo. Resta confermato che le perdite antecedenti il regime di trasparenza restano nella esclusiva disponibilità della società che le ha prodotte.

Ugualmente le perdite di periodo realizzate dalle società partecipanti al consolidato fiscale vengono trasferite in misura integrale alla fiscal unit, senza subire alcuna limitazione nell'utilizzo. Resteranno invece soggette al nuovo regime di riporto le perdite fiscali risultanti dalle dichiarazioni dei

Circ. AE n. 53/2011

- TUIR, art.84, c. 1 e 2

- DL 98/11, art. 23, c.9

- Circ. Assonime n. 33 del 22/12/2011

- Circ. I.R. DCEC n. 24 del 14/09/2011

redditi del consolidato conseguite negli esercizi di validità dell'opzione (modello CNM, quadro CS).

Le nuove regole non si applicano alle perdite prodotte da società di persone e attribuite a soggetti IRES, posto che tali perdite restano compensabili esclusivamente con i redditi prodotti dalla medesima società nel successivo quinquennio e per l'intero importo che trova capienza.

Sul tema della decorrenza della nuova disciplina sulle perdite fiscali, la circolare chiarisce che, per ragioni di semplificazione del sistema, le nuove regole si applicano anche alle perdite maturate nei periodi di imposta anteriori a quello di entrata in vigore delle disposizioni in commento (periodo in corso al 6 luglio 2011).

La circolare dell'Agenzia non interviene sulla questione legata al mancato coordinamento tra il nuovo regime generale di riporto delle perdite fiscali e le regole speciali previste per le società di comodo soggette all'IRES, per le quali le perdite fiscali sono compensabili solo con il reddito eccedente quello minimo determinato ai sensi dell'art. 30, comma 3 della legge 724/1994. A tale riguardo occorrerebbe chiarire se il limite quantitativo dell'80% vada applicato sulla parte di reddito eccedente quello minimo rideterminato in applicazione della disciplina delle società di comodo, oppure sia possibile compensare le perdite nei limiti dell'80% del reddito di periodo qualora il restante 20% sia sufficiente a coprire il reddito minimo derivante dall'applicazione della disciplina delle società di comodo. Nel primo caso i limiti previsti dalle due discipline si cumulerebbero; nel secondo caso, invece, i due regimi sarebbero integrati.

La circolare non affronta neanche il tema della scadenza dei termini per la rettifica da parte dell'Amministrazione delle perdite utilizzate in compensazione nell'anno, ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 600/1973 (entro quattro anni a quello in cui è stata presentata la dichiarazione). Sul punto, sembra necessario chiarire se il termine per la rettifica delle perdite fiscali decorra dall'anno di maturazione della perdita fiscale, oppure dall'anno di utilizzo in compensazione della stessa. La prima tesi si fonda sul fatto che la perdita del periodo è espressione del risultato dell'esercizio in cui è prodotta, soggetta ai medesimi termini dell'accertamento. Secondo tale tesi fissare il termine di decadenza nell'anno di utilizzo della perdita comporta una ingiustificata dilatazione dei termini di decadenza dell'accertamento previsti per l'esercizio dei poteri dell'Amministrazione finanziaria (Com. trib. Reg. veneto 18/2007). Secondo la tesi opposta, invece, il contribuente è tenuto a provare la spettanza della perdita utilizzata in compensazione come qualsiasi componente negativo di reddito dedotto nell'esercizio. Tale principio è stato richiamato nella sentenza n. 15178/2010 della Corte di Cassazione secondo la quale gli uffici possono rettificare le quote di ammortamento e le spese di manutenzione di fabbricati industriali portate in deduzione in un dato esercizio, anche se generati in un periodo precedente i cui termini di accertamento sono prescritti. Per completezza è stato osservato che il caso esaminato dalla Corte di Cassazione verteva su una rettifica di un componente negativo di competenza del periodo di imposta accertato, mentre la perdita riportata in avanti non è di competenza del periodo in cui è utilizzata.

La questione, che già sussisteva in passato per le perdite prodotte nei primi tre periodi d'imposta illimitatamente riportabili e per le perdite riportabili nel

Punti aperti:

- Utilizzo prioritario di perdite fiscali
- Perdite e società di comodo
- Termini dei poteri di rettifica dell'AF

quinquennio in caso di loro utilizzo in compensazione nell'ultimo periodo di riportabilità, dopo la riduzione dei termini di accertamento di cui al predetto art. 43 (da cinque a quattro anni) avvenuta con il DLgs 241/1997, meriterebbe un ulteriore chiarimento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

## 2. Rendite finanziarie - Affrancamento delle plusvalenze latenti

Con il DM 13 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16 dicembre 2011, il Ministero dell'economia e delle finanze ha definito le modalità di esercizio dell'opzione per l'affrancamento, con imposta sostitutiva del 12,50%, dei valori degli strumenti finanziari posseduti alla data del 31 dicembre 2011.

DM 13 dicembre 2011

Rinviando all'analisi sulla disciplina di affrancamento fornita nella nostra [circolare FFW n. 19467 del 4 novembre 2011](#), si ricorda che il regime opzionale è stato introdotto dall'art. 2, commi da 29 a 31, del DL 13 agosto 2011, n. 138 con la finalità di consentire al contribuente di rivalutare gli strumenti finanziari in portafoglio pagando sulla plusvalenza latente, ed esistente alla data di passaggio della nuova aliquota del 20%, la vecchia imposta del 12,50%.

L'opzione può essere esercitata dai contribuenti che alla data del 31 dicembre 2011 possiedono attività finanziarie non derivanti da imprese commerciali e consente di assumere, a decorrere dal 1 gennaio 2012, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore che le predette attività finanziarie avevano alla data del 31 dicembre 2011. E' possibile optare per l'applicazione con l'aliquota del 12,50% congiuntamente:

- dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi;
- delle ritenute sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, ovvero con sede in Lussemburgo già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, nonché ad organismi d'investimento in valori mobiliari situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

L'opzione deve essere esercitata:

- per i contribuenti in regime dichiarativo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2011;
- per le quote o azioni di organismi di investimento collettivo, incluse in un rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto, possedute alla data del 31 dicembre 2011, nonché alla data di esercizio dell'opzione, mediante apposita comunicazione scritta resa entro il 31 marzo 2012 all'intermediario con cui il contribuente intrattiene tale rapporto. In tal caso, l'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria è applicata dall'intermediario depositario;
- per i contribuenti in regime amministrato, entro il 31 marzo 2012, congiuntamente per tutte le attività finanziarie e per le quote o azioni degli organismi di investimento collettivo, incluse in un rapporto di

Modalità di esercizio dell'opzione

custodia, amministrazione o altro stabile rapporto, possedute alla data del 31 dicembre 2011 nonché alla data di esercizio dell'opzione, mediante comunicazione scritta resa all'intermediario abilitato con cui è intrattenuto tale rapporto.

L'imposta sostitutiva del 12,50% si applica alle plusvalenze e agli altri redditi diversi latenti al netto delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzati prima del 1° gennaio 2012 e non ancora utilizzati in compensazione. Se le minusvalenze, perdite o differenziali negativi sono superiori alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria, l'eccedenza è portata in deduzione, nel limite del 62,50% del relativo ammontare, dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati nei periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2011, ma non oltre il quarto.

Modalità di calcolo dell'imposta sostitutiva

La ritenuta o l'imposizione sostitutiva sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo sono applicate con l'aliquota del 12,50% sulla differenza tra il valore delle quote o azioni dei predetti organismi alla data del 31 dicembre 2011 e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto. Il valore e il costo delle quote o azioni sono rilevati dai prospetti periodici.

### 3. Rendite finanziarie - Proventi da partecipazione ad OICR

Il decreto ministeriale 13 dicembre 2011 fornisce gli strumenti per la determinazione del reddito derivante dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione riferibili alle obbligazioni ed altri titoli pubblici.

DM 13 dicembre 2011

E' stabilito un criterio di tipo forfetario che attribuisce rilevanza all'attivo degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio investito in titoli pubblici. Secondo le previsioni del decreto la quota dei proventi derivanti dalla partecipazione ai titoli pubblici viene determinata in proporzione alla percentuale media dell'attivo, investita direttamente o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento, nei titoli medesimi.

Questa percentuale, viene calcolata sulla base degli ultimi due prospetti contabili, redatti entro la fine del semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni.

I redditi sono soggetti alla ritenuta del 20% su una base imponibile ridotta al 62,5%. In tal modo si conferma che la tassazione del provento, per la percentuale costituita dai proventi dei titoli di stato ed equiparati, resta al 12,50%.

Lo stesso criterio è stabilito per la determinazione delle perdite.

### 4. Contributi di previdenza complementare versati da lavoratori di prima occupazione

L'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sulle modalità di deduzione dal reddito dei contribuenti persone fisiche dei contributi di previdenza complementare da parte dei lavoratori di prima occupazione nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La misura consente a tali lavoratori, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche, e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui".

In sostanza la misura è volta ad incentivare l'iscrizione alle forme pensionistiche complementari dei lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 consentendo loro, in caso di versamenti di contributi di importo inferiore al limite di deduzione previsto dall'art.10, comma 1, lett. e-bis) del TUIR, di conservare l'importo residuo delle deduzioni annuali di cui non si sono avvalsi e di utilizzare il plafond accumulato entro i 20 anni successivi.

Il lavoratore potrà dedurre i contributi versati oltre il limite annuale fissato dall'art. 10 di euro 5.164,57 fino ad un importo massimo di euro 7.746.86 (5.164,57+2.2582,29), determinato ai sensi dell'art. 8, comma 6 del Dlgs n. 252/2005. Diversamente nel caso il lavoratore nei venti anni successivi versi contributi previdenziali per importi inferiori ad euro 5.164,57 perderà definitivamente la possibilità di utilizzare il plafond così accumulato.

- Circolare 53/e
- Dlgs n. 252/2005 art. 8, comma 6
- TUIR, art. 10, c. 1, lett. e-bis)

## 5. Condono fiscale 2002 – Attività di controllo

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all'attività di controllo sulla corretta applicazione dell'IVA con riferimento agli anni d'imposta oggetto delle sanatorie fiscali approvate con la legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Circolare 1/E del 13 gennaio 2012

L'Agenzia detta le linee guida per l'attività di controllo dell'IVA relativa gli anni indicati in considerazione di quanto stabilito:

- dalla Corte di Giustizia Europea nelle sentenze sulla cause C-132/06 e C-174/07, con le quali la Repubblica Italiana è stata ritenuta colpevole di violare le norme comunitarie sull'IVA per aver previsto, con gli artt. 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la rinuncia generale ed indiscriminata all'accertamento delle operazioni imponibili ai fini IVA;
- dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 247 del 25 luglio 2011, che in tema di accertamento ha affermato il principio secondo cui i termini raddoppiati operano automaticamente in presenza della denuncia per i reati penali tributari, previsti dal D.lgs. n. 74 del 2000;
- dall'art. 2, comma 5-ter, del DL 13 agosto 2011, n. 138, che ha disposto la proroga di un anno dei termini per l'accertamento ai fini IVA nei confronti dei contribuenti che hanno aderito alle sanatorie di cui alla legge n. 289 del 2002.

Con specifico riferimento a questa ultima norma, l'Agenzia delle entrate precisa che la proroga da essa disposta, avendo l'obiettivo di garantire un congruo margine temporale per l'eventuale accertamento delle annualità 2000 e 2001 (in caso di omessa dichiarazione) e 2002, si riferisce esclusivamente ai periodi d'imposta per i quali il contribuente si sia avvalso, ai fini IVA, delle sanatorie previste dalla legge n. 289 del 2002 idonee ad inibire, o limitare, il potere di accertamento stesso.

L'Agenzia delle entrate chiarisce, inoltre, che, sebbene le sentenze della Corte di Giustizia Europea e della Corte Costituzionale abbiano avuto ad oggetto gli artt. 8 e 9 della legge n. 289 del 2002, i principi in esse affermati possono ritenersi applicabili anche per gli accertamenti ai fini IVA relativi a periodi di imposta per i quali il contribuente si sia avvalso di altre sanatorie contemplata dalla stessa legge, che incidono sul potere di accertamento. In particolare, secondo l'Agenzia delle entrate, i principi possono essere estesi anche alle sanatorie di cui agli artt. 7 (Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione), 8 (Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi) e 15 (Definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione).

Con riferimento alle modalità di esecuzione dell'attività istruttoria finalizzata all'accertamento delle annualità considerate, l'Agenzia evidenzia che qualora le dichiarazioni presentate ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 contengano elementi tali da poter desumere, anche indirettamente, l'eventuale evasione di un'IVA di importo superiore a quello delle soglie di rilevanza penale, le stesse non possano essere considerate alla stregua di una "autodenuncia" del contribuente, e che, in aggiunta e, correlativamente, sussista l'obbligo di denuncia con riguardo a tutte le dichiarazioni presentate in ottemperanza a tali disposizioni.

## 6. Conferimento di ramo d'azienda - Subentro nel plafond

Nel caso di trasferimento parziale del plafond maturato da un esportatore abituale, a seguito del conferimento di un ramo d'azienda nei confronti di una società neocostituita, l'Agenzia delle Entrate ritiene applicabili i principi già definiti nella risoluzione n. 165/E del 2008, secondo cui il conferimento d'azienda o di ramo aziendale determina il subentro nella posizione di esportatore abituale da parte del conferitario. Quest'ultimo può fruire del plafond maturato dalla conferente quando ricorrono due condizioni:

- 1) il conferitario continua, senza soluzione di continuità, l'attività relativa al complesso aziendale oggetto di trasferimento, in precedenza svolta dal conferente;
- 2) il conferitario subentra nei rapporti giuridici (attivi e passivi) relativi ai complessi aziendali conferiti.

L'Agenzia delle Entrate, ritiene che il trasferimento del plafond non sia condizionato al trasferimento di tutti i rapporti con la clientela non residente o, più in generale, di tutte le posizioni creditorie e debitorie relative al ramo

Risoluzione 124/E del  
14 dicembre 2011

d'azienda conferito e che, quindi, il plafond maturato dalla conferente possa essere suddiviso con la conferitaria che subentra nell'attività di esportazione, se entrambe continueranno ad effettuare operazioni che attribuiscono lo status di esportatore abituale.

E' possibile utilizzare come parametro per la ripartizione del plafond disponibile tra la conferente e la conferitaria l'entità dell'attività di esportazione che le due società intenderanno effettuare nell'anno successivo a quello di efficacia della trasformazione sostanziale soggettiva.

## 7. Rimborso sull'acquisto di beni strumentali concessi in leasing

L'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti ai fini dell'applicazione, da parte delle società di leasing che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, dell'art. 30, comma 2, lett. c) del DPR n. 633 del 1972. Tale norma consente ai contribuenti di richiedere a rimborso l'eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.582 euro, limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili.

In precedenti interventi interpretativi l'Agenzia delle entrate aveva indicato che, ai fini della corretta individuazione dei beni ammortizzabili, il cui acquisto o importazione legittimano la richiesta di rimborso del credito IVA, occorre fare riferimento alle norme previste per le imposte sui redditi.

Ad integrazione di quanto sopra, ora l'Agenzia delle entrate specifica che il richiamo alle disposizioni del TUIR in materia di ammortamento ha valenza esclusivamente ai fini della qualificazione del bene in relazione al quale è possibile chiedere il rimborso dell'IVA assolta al momento dell'acquisto, a nulla rilevando la circostanza che il relativo costo sia effettivamente sottoposto ad ammortamento da parte del concedente.

Il riconoscimento ai fini IRES della rappresentazione in applicazione dei principi contabili internazionali non influenza la disciplina IVA. Ciò in quanto, ai fini dell'applicazione dell'art. 30, secondo comma, lett. c), del DPR n. 633 del 1972, rileva soltanto la proprietà giuridica del bene e la sua teorica ammortizzabilità.

Pertanto, il rimborso dell'imposta nella fattispecie in esame è ammissibile esclusivamente in capo alla società concedente, in quanto giuridicamente proprietaria del bene oggettivamente ammortizzabile, ancorché la stessa, adottando i principi contabili internazionali, non rilevi l'ammortamento del bene, ma utilizzi un diverso criterio di ripartizione dell'investimento per la durata del contratto di leasing.

## 8. Violazioni in materia di fatturazioni

L'Agenzia delle entrate ha fornito ai propri uffici periferici istruzioni per la gestione delle controversie pendenti, relative all'applicazione dell'art. 6, comma 8, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, efficace dal 1° aprile 1998, in materia di sanzioni. Fatta salva la responsabilità del cedente, tale norma

Circolare 52/E del 2 dicembre 2011

Risoluzione 122/E del 13 dicembre 2011

prevede l'irrogazione di sanzioni a carico del cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, a meno che questi non provveda a regolarizzare l'operazione stessa.

Rispetto alla norma previgente (art. 41, comma 6, DPR n. 633 del 1972), la norma in esame non prevede più, nei casi di omessa regolarizzazione, il recupero dell'imposta nei riguardi del cessionario.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, da ultimo confermata dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, con le sentenze n. 26126 e 26127 del 27 dicembre 2010, l'obbligo a carico del cessionario o committente di pagare l'IVA in caso di mancata trasmissione della fattura e omesso pagamento da parte del cedente o fornitore, previsto fino al 31 marzo 1998 dall'art. 41, comma 6, DPR n. 633 del 1972, ha natura di sanzione. In virtù di tale qualificazione, risulta applicabile la disciplina sanzionatoria più favorevole (c.d. principio del favor rei), secondo l'art. 3, D.Lgs. n. 473 del 1997.

Preso atto di tale orientamento, l'Agenzia delle entrate ha riconosciuto essere superata la propria posizione, espressa nella circolare n. 23/E del 1999, secondo la quale il principio del favor rei non trovava applicazione per l'obbligo di pagamento del tributo. Ciò considerato, l'Agenzia delle entrate invita gli uffici a riesaminare le controversie pendenti sulla materia, per abbandonare quelle nella quali la pretesa tributaria non è più sostenibile alla luce delle interpretazioni appena esposte.

## 9. Comunicazione impronta archivio informatico documenti

Con comunicato stampa del 31 gennaio 2012, l'Agenzia delle entrate ha reso noto che il termine della comunicazione telematica dell'impronta dell'archivio informatico dei documenti rilevanti ai fini tributari oggetto di conservazione sostitutiva (articolo 5 del decreto 23 gennaio 2004), in origine stabilito nel 31 gennaio 2012 dal Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 ottobre 2010 è prorogato, per quest'anno, di 30 giorni.

Il nuovo termine è pertanto stabilito nel 1 marzo 2012.

Comunicato stampa  
Agenzia delle entrate  
del 31 gennaio 2012

## 10. Sportello unico per gli adempimenti IVA transfrontalieri

La Commissione Europea ha pubblicato una [bozza di regolamento](#) che fornisce le prime disposizioni attuative della disciplina dello sportello unico per le prestazioni di servizi forniti per via elettronica, per i servizi di teleradiodiffusione e di telecomunicazione, le cui peculiari regole di funzionamento saranno efficaci dal 1° gennaio 2015.

La proposta riguarda aspetti per cui sono necessarie regole comuni, quali l'ambito di applicazione del regime, gli obblighi in materia di

Commissione Europea  
COM(2012) 2 del 13  
gennaio 2012

comunicazione, le dichiarazioni IVA, la valuta, i pagamenti, la documentazione. L'attuazione il 1° gennaio 2015 di un mini sportello unico per i prestatori UE di servizi elettronici, di teleradiodiffusione e di telecomunicazione ai consumatori consentirà alle imprese di dichiarare e pagare l'IVA nello Stato membro in cui sono stabilite anziché in quello del loro cliente.

Il sistema di sportello unico, attualmente limitato ai prestatori extracomunitari di servizi elettronici, viene esteso alle imprese comunitarie ed ai servizi di teleradiodiffusione e telecomunicazione. In futuro la Commissione intende estendere lo sportello unico ad ancora più attività, comprese le cessioni di beni.

## 11. Nozione di messa a disposizione di personale

La Corte di Giustizia Europea ha fornito una definizione del concetto di messa a disposizione di personale, ai fini della corretta applicazione del criterio di territorialità disciplinato dal vecchio art. 9, par. 2, lett. e), sesto trattino della direttiva 77/388/CEE (Sesta direttiva IVA, in vigore fino al 31 dicembre 2006 e successivamente sostituita dalla direttiva 2006/112/CE). Tale norma individuava il luogo di imponibilità delle prestazioni nel luogo di stabilimento del destinatario delle stesse, se rese a destinatari stabiliti fuori dal territorio della Comunità ovvero a soggetti passivi stabiliti nella Comunità, ma fuori del Paese del prestatore.

La Corte di Giustizia ha precisato che la nozione di messa a disposizione di personale ricomprende parimenti la messa a disposizione di personale autonomo, non legato da rapporto di lavoro dipendente con l'impresa prestatrice. Tale chiarimento appare utile ai fini dell'applicazione dell'art. 59, par. 1, lett. f), della direttiva 2006/112/CE, essendo, invece, la fattispecie oggetto della causa superata a seguito delle modifiche ai criteri di territorialità delle prestazioni di servizi, efficaci negli Stati membri dal 1° gennaio 2010.

Sentenza Corte di Giustizia Europea su causa C-218/10 del 26 gennaio 2012

## 12. Principi di neutralità e proporzionalità

La disciplina IVA polacca in materia di rettifica della base imponibile di una operazione subordina la riduzione dell'importo dell'IVA dovuta dal venditore al possesso, da parte di quest'ultimo, di una conferma di ricevimento della fattura rettificata consegnata dall'acquirente.

Secondo la Corte di Giustizia Europea, il possesso, da parte del soggetto passivo, della conferma di ricevimento della fattura rettificata rimessa dal destinatario dei beni o dei servizi, rientra tra le condizioni rimesse alla discrezionalità degli Stati membri, previste dall'art. 90, par. 1 della direttiva 2006/112/CE.

Inoltre, secondo la Corte di Giustizia, i principi di neutralità e di proporzionalità non contrastano, in generale, con tale requisito. Tuttavia, qualora risultasse impossibile o eccessivamente difficile per il soggetto

Sentenza Corte di Giustizia Europea su causa C-588/10 del 26 gennaio 2012

passivo, fornitore di beni o di servizi, farsi rimettere, in un termine ragionevole, tale conferma di ricevimento, non può essergli negato di provare con altri mezzi che ha fatto prova della diligenza necessaria per accertare che il destinatario dei beni o dei servizi sia in possesso della fattura rettificata e che ne abbia preso conoscenza e, inoltre, che l'operazione in parola sia stata effettivamente realizzata conformemente alle condizioni enunciate nella fattura rettificata.

### 13. Rimborso imposta indebitamente versata

Secondo la Corte di Giustizia Europea il principio di effettività non è contrario ad una normativa nazionale in materia di ripetizione dell'indebito che prevede un termine di prescrizione per l'azione civilistica di ripetizione, esercitata dal committente di servizi nei confronti del prestatore dei medesimi soggetto passivo IVA, più lungo rispetto al termine di decadenza previsto per l'azione di rimborso di diritto tributario esercitata da detto prestatore nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Ciò vale purché tale soggetto passivo possa effettivamente reclamare il rimborso dell'imposta di cui trattasi nei confronti dell'Amministrazione. Tale ultima condizione non è soddisfatta qualora la normativa comporti la conseguenza di privare completamente il soggetto passivo del diritto di ottenere dall'Amministrazione finanziaria il rimborso dell'IVA non dovuta che egli stesso ha dovuto rimborsare al committente dei suoi servizi.

Sentenza Corte di Giustizia Europea su causa C-427/10 del 15 dicembre 2011

### 14. Responsabilità del depositario e buona fede

L'art. 21, n. 3 della direttiva 77/388/CEE (Sesta direttiva IVA, in vigore fino al 31 dicembre 2006 e successivamente sostituita dalla direttiva 2006/112/CE) consente agli Stati membri di prevedere disposizioni che stabiliscano la responsabilità solidale del gestore di un deposito diverso da quello doganale (deposito IVA), in caso di mancato assolvimento dell'IVA dovuta dal soggetto identificato come debitore d'imposta.

Al riguardo, la Corte di Giustizia Europea ha ribadito il principio secondo cui i provvedimenti nazionali che danno luogo, di fatto, ad un sistema di responsabilità solidale oggettiva eccedono quanto è necessario per preservare i diritti dell'Erario.

Far ricadere la responsabilità del pagamento dell'IVA su un soggetto diverso dal debitore di imposta, senza che possa sottrarvisi fornendo la prova di essere completamente estraneo alla condotta di tale debitore dell'imposta deve essere ritenuto incompatibile con il principio di proporzionalità. Risulterebbe infatti chiaramente sproporzionato imputare, in modo incondizionato, al depositario i mancati introiti causati dalla condotta di un terzo soggetto passivo sulla quale egli non ha alcuna influenza.

Sentenza Corte di Giustizia Europea su causa C-499/10 del 21 dicembre 2011

## 15. Legge Comunitaria 2010

E' stata approvata la legge 15 dicembre 2011, n. 217, cioè la legge comunitaria 2010, che contiene le norme necessarie per sanare 23 procedure di infrazione comunitaria e conferisce deleghe al governo per l'attuazione di 23 direttive.

Per la parte fiscale, le disposizioni più rilevanti sono in materia di IVA. L'art. 8 della Legge comunitaria introduce infatti molteplici aggiustamenti alla disciplina nazionale dell'IVA, volti a recepire una serie di provvedimenti comunitari di grande rilievo.

Si segnalano, in particolare i seguenti:

- 1) comma 1: il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti al fine del recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. La misura è efficace dal 17 maggio 2012;
- 2) comma 2, lett. a): introduce modifiche all'art. 6, comma 3, terzo periodo del DPR n. 633 del 1972, sul momento di effettuazione delle prestazioni di servizi. La norma introduce quale momento rilevante ai fini della individuazione del momento di effettuazione delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies, rese e ricevute nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, il momento dell'ultimazione della prestazione, ovvero la data di maturazione dei corrispettivi, qualora la prestazione sia di carattere continuativo o periodico. La misura decorre dal 17 marzo 2012;
- 3) comma 2, lett. c) e d), e comma 3: si modificano le disposizioni sulla territorialità delle cessioni di gas mediante sistemi di gas naturale e delle cessioni di calore e di freddo mediante reti di riscaldamento e di raffreddamento. La misura decorre dal 17 marzo 2012;
- 4) comma 2, lett. e): a seguito di modifiche all'art. 8-bis, DPR n. 633 del 1972, si chiarisce l'ambito applicativo della non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e delle cessioni di navi adibite alla pesca costiera. E' prevista la non imponibilità anche per le prestazioni di servizi inerenti tali beni. La misura decorre dal 17 gennaio 2012;
- 5) comma 2, lett. g): apportando alcune modifiche all'art. 17, DPR n. 633 del 1972, si prevede che, per le prestazioni di servizi generiche acquisite presso fornitori comunitari, il committente soggetto passivo nazionale, tenuto ad applicare l'IVA con il meccanismo del reverse charge, sia tenuto ad integrare la fattura ricevuta dal fornitore. La misura decorre dal 17 marzo 2012;
- 6) comma 2, lett. h): come auspicato da Confindustria, sono stati ampliati i presupposti per la richiesta del rimborso o della compensazione trimestrale di un credito IVA, estendone la facoltà anche ai contribuenti che effettuano, nei confronti di soggetti passivi esteri:
  - prestazioni di lavorazione relative ai beni mobili materiali;
  - prestazioni di trasporto di beni e relative intermediazioni;

Legge 15 dicembre 2011, n. 217 – Legge Comunitaria 2010

- prestazioni di servizi accessori ai trasporti e relative intermediazioni;
- prestazioni di servizi relative ad operazioni creditizie, finanziarie, assicurative verso soggetti extracomunitari, o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dall'UE (art. 19, comma 3, lett. a-bis, DPR n. 633 del 1972),

per un importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni da essi effettuate. La misura decorre dal 17 marzo 2012;

- 7) comma 2, lett. i): i beni immessi in libera pratica in Italia, destinati ad essere trasferiti in un altro Stato membro, potranno essere oggetto di trasformazione e modificazione prima del trasferimento stesso, previa autorizzazione dell'autorità doganale. La nuova disposizione condiziona la fruibilità della sospensione dell'imposta ad una serie di adempimenti a carico dell'importatore. In particolare, l'importatore deve fornire il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito nell'altro Stato membro, nonché, a richiesta dell'autorità doganale, la documentazione che provi l'effettivo trasferimento degli stessi beni in un altro Stato membro. La misura decorre dal 17 marzo 2012;
- 8) comma 2, lett. m): si modifica la disciplina recata dall'art. 72, DPR n. 633 del 1972, relativa alle agevolazioni IVA derivanti da trattati internazionali. In particolare le disposizioni trovano applicazione per gli enti internazionali se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad euro 300. La misura decorre dal 17 marzo 2012;
- 9) comma 4: al fine di assicurare l'efficacia dei controlli in materia di IVA all'importazione, saranno stabilite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, le modalità per l'attivazione di un sistema completo e periodico di scambio di informazioni tra le due Agenzie. La misura decorre dal 17 aprile 2012.

## 16. Proroga di termini

Il decreto mille proroghe prevede all'art. 29 importanti modifiche di seguito riportate:

- *Aliquota 20% rendite finanziarie*

Vengono forniti i seguenti chiarimenti sulla decorrenza del nuovo prelievo:

- la nuova aliquota si applica dal 1 gennaio 2012 sugli interessi e altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, maturati a partire dalla stessa data;
- per i pronti contro termine stipulati fino al 31 dicembre 2011 di durata non superiore a 12 mesi, la nuova aliquota si applica dal giorno successivo alla scadenza del contratto;

DL 29 dicembre 2001, n. 216, art. 29

- l'abrogazione delle maggiorazioni ex modifica art. 26 DPR n. 600/73 e legge n.323/96 è limitata ai proventi ed interessi maturati dal 1 gennaio 2012.

- *Inesigibilità ruoli*

Proroga al 31 dicembre 2013 delle comunicazioni di inesigibilità dei ruoli da parte degli agenti della riscossione (ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2010).

- *Partite IVA inattive*

Riapertura fino al 31 marzo 2012 del termine per utilizzare la procedura agevolata di cui al DL n. 98/11 per l'estinzione delle violazioni derivante dalla mancata comunicazione di cessazione attività.

- *Modello 770 mensile*

Il modello 770 mensile, cioè l'obbligo per i sostituti d'imposta di comunicare mensilmente in via telematica i dati retributivi e le informazioni per il calcolo di ritenute, contributi e retribuzioni, è nuovamente prorogato al 1 gennaio 2014, previa sperimentazione a partire dall'anno 2013.

- *Addizionale regionale Irpef*

Per l'anno d'imposta 2011, il termine per variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale Irpef è prorogato al 31 dicembre 2011. L'aumento o la diminuzione, come anche le maggiorazioni già vigenti, si applicano sull'aliquota di base dell'1,23%.

- *Calamità naturali La Spezia, Massa Carrara, Genova, Livorno, Messina*

Nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per il 2011, sono prorogati i termini degli adempimenti e versamenti tributari, previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, che scadono tra il 1 ottobre 2011 e il 30 giugno 2012, per i contribuenti interessati dagli eventi calamitosi nelle province di La Spezia e Massa Carrara, e tra il 4 novembre e il 30 giugno 2012 per la provincia di Genova e Livorno. Il versamento delle somme oggetto di proroga dovrà essere effettuato dal 16 luglio 2012, in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo. I criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, saranno individuati con apposita ordinanza del PCM. In sede di conversione del decreto la proroga è stata estesa ai soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 22 novembre 2011 nella provincia di Messina.

- *Detrazione IRPEF per carichi di famiglia dei non residenti*

Prorogata al 2012 l'efficacia della disposizione della Finanziaria 2007 che prevedeva il riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia in capo ai soggetti non residenti a condizione di provare il possesso dei requisiti di legge. La proroga della disposizione era stata richiesta da diverse imprese che avevano lavoratori non residenti.

- *Proroga del provvedimento di chiusura delle liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro*

Viene prorogata la possibilità di definire in via agevolata le liti di modesto valore pendenti al 31 dicembre 2011. Le somme dovute devono essere versate entro il 31 marzo 2012.

- *Deroga, per il 2012, delle scadenze previste per la modifica dei tributi regionali*

Le regioni possono modificare con propria legge gli importi dei tributi regionali (tassa automobilistica, soprattassa annuale sugli autoveicoli con motore diesel, tassa speciale per i veicoli alimentati a gas) entro il 31 dicembre 2011, con effetto dai pagamenti da eseguire dal primo gennaio successivo, in deroga alla termine generale del 10 novembre.

- *Agevolazione per il rientro dei "cervelli" dall'estero*

I benefici fiscali previsti dall'agevolazione della legge 238/2010 spettano fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e non più 2013. Viene esteso l'ambito applicativo dell'agevolazione ai soggetti che a partire dalla data del 20 gennaio 2009 sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

- *Proroga di 10 anni del termine per l'utilizzazione edificatoria dell'area*

La legge di rivalutazione fiscale n. 266/2005 si applicava alle aree fabbricabili non ancora edificate a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area, previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione. I termini per l'utilizzazione edificatoria, con norma interpretativa, vengono ora estesi a 10 anni.

- *Proroga del regime agevolato per i lavoratori dipendenti che operano in zone di frontiera*

Prorogato al 2012 il regime agevolato sui redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato. L'importo che non concorre a formare il reddito complessivo viene ridotto per l'anno 2012 a 6.700 euro (negli anni passati la franchigia era pari a 8.000 euro).

## 17. Decreto Salva Italia – Nota esplicativa MEF

Sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stata pubblicata una [nota di approfondimento](#) sul cd. Decreto Salva Italia (DL n. 201/11, su cui si rinvia alla [Circolare FFW](#) del 22 dicembre scorso). La nota inquadra gli interventi del decreto nel contesto di politica economica, precisandone gli obiettivi sia in termini di riequilibrio strutturale dei conti pubblici, sia di ripresa del processo di sviluppo.

Oltre ad una sintetica descrizione delle singole misure del decreto, la nota contiene alcune anticipazioni sui prossimi provvedimenti in materia fiscale che il governo intende adottare. In particolare, la nota:

- riprende le valutazioni della Commissione Finanze della Camera sulla necessità di una norma generale antiabuso, che permetta di distinguere tra risparmio d'imposta legittimo e vantaggio fiscale

Nota MEF "Manovra  
Dicembre 2011"

indebitato facendo leva sul concetto di aggiramento delle norme tributarie e che preveda garanzie procedurali per il contribuente;

- annuncia una legge delega per la riforma complessiva del sistema estimativo del catasto edilizio urbano, imperniata sui seguenti principi: la costituzione di un sistema catastale che contempa insieme alla rendita anche il valore patrimoniale del bene; la rideterminazione della classificazione dei beni immobiliari; il superamento del sistema vigente per categorie e classi in relazione agli immobili ordinari; il superamento per abitazioni e uffici del "vano" come unità di misura da sostituire con la "superficie" in mq; e la riqualificazione dei metodi di stima diretta per gli immobili speciali.

## 18. Approvazione nuovi studi di settore

Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2011 sono stati approvati i 61 studi di settore in evoluzione per il 2011 (818 per il settore manifatturiero, 17 per i servizi, 28 per il commercio e 6 per le attività professionali).

L'approvazione viene dopo il parere sostanzialmente positivo espresso dalla Commissione Esperti degli studi di settore, tenutasi il 1° dicembre 2011.

Con riferimento agli studi VD20U e VD32U, relativi alla meccanica pesante e leggera applicabili al settore manifatturiero, la Commissione ha sospeso il suo parere sulla capacità degli studi in evoluzione di cogliere l'attuale situazione di crisi del settore, rinviando il suo giudizio finale dopo l'esame dei correttivi congiunturali degli studi che saranno predisposti dalla SOSE sulla base dei dati contabili e delle comunicazioni IVA, entro il mese di marzo 2012.

Per quanto concerne gli studi di settore VD35U (editoria e stampa) e VD47U (Fabbricazione di articoli in carta e cartone) l'Agenzia ha accolto con attenzione le osservazioni presentate dalle associazioni di categoria (Aie e Assografici) di cui terrà conto nella predisposizione della circolare annuale di commento agli studi in evoluzione che fornisce indicazioni agli uffici periferici sulle modalità di effettuazione dei controlli per mezzo studi di settore.

## 19. Istanze di rimborso – ufficio competente

Se alla data di presentazione dell'istanza di rimborso il domicilio fiscale del contribuente è diverso da quello risultante alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'annualità cui si riferisce il versamento indebitato, l'ufficio competente a ricevere l'istanza di rimborso va individuato in base al domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ai quali si genera il rimborso, come previsto dall'articolo 31 del Dpr 600/1973. Resta fermo che laddove il contribuente inoltra l'istanza di rimborso ad un ufficio non competente, sarà cura di quest'ultimo provvedere alla trasmissione della richiesta alla struttura competente.

- DM del MEF del 28 dicembre 2011
- Commissione degli esperti degli studi di settore, 1° dicembre 2011

Risoluzione n. 123/E del 13 dicembre 2011

## 20. Finanziamenti a medio e lungo termine – Imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva dell'imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e della tassa sulle concessioni governative, prevista dagli articoli 15-20 del DPR n. 601/1973 per le operazioni di credito con durata superiore ai 18 mesi, si applica anche alle operazioni di finanziamento concluse al fine di estinguere debiti pregressi.

Risoluzione n. 121/E  
del 13 dicembre 2011

La questione interpretativa è nata da una sentenza della Corte di Cassazione – Cass. Sez. trib. 5 maggio 2009, n. 5270 – secondo cui la ratio della disciplina agevolativa va ricercata “nel favore che il legislatore intende accordare agli investimenti produttivi, nella previsione che essi possano creare nuova ricchezza sulla quale potrà più adeguatamente applicarsi il prelievo fiscale”. A seguito di tale interpretazione, alcuni Uffici territoriali hanno negato l'applicazione dell'imposta sostitutiva alle operazioni di finanziamento concluse al fine di estinguere debiti pregressi, sulla base della considerazione che l'imposta sostitutiva può trovare applicazione solo in relazione ai finanziamenti destinati a “scopi produttivi”.

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione in esame, chiarisce invece che l'imposta sostitutiva trova applicazione al ricorrere di due condizioni:

1. il soggetto che concede il finanziamento deve essere una azienda o un istituto di credito; Cassa depositi e prestiti per determinate operazioni;
2. il finanziamento deve avere una durata contrattuale superiore a 18 mesi, ad eccezione di alcune particolari ipotesi.

Al ricorrere di tali condizioni, il contratto di finanziamento rientra nel campo di applicazione dell'imposta sostitutiva in commento, a prescindere dall'effettivo utilizzo cui sono destinate le somme messe a disposizione dall'istituto erogante.

Secondo l'Agenzia, infatti, la *ratio* sottesa al regime dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine va individuata nella esigenza di favorire l'accesso al credito, incrementando la possibilità del soggetto richiedente di attingere a nuove risorse finanziarie.

## 21. BusinessEurope - Doppia imposizione

BusinessEurope, l'organizzazione che riunisce le Confindustrie europee, ha inviato il 26 gennaio alla Commissione Europea un *position paper* sulla Comunicazione della Commissione sulla doppia imposizione ([COM\(2011\)712](#)). Nel documento si manifesta apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione UE per rimuovere gli ostacoli fiscali al completamento del mercato unico. Ad oggi, tuttavia, né la legislazione comunitaria né la rete di convenzioni bilaterali garantiscono adeguata protezione dai fenomeni di doppia imposizione ed è pertanto necessario un ulteriore intervento a livello comunitario.

BusinessEurope:  
*position paper* sulla  
Comunicazione UE  
sulla doppia  
imposizione

BusinessEurope condivide le proposte della Commissione relative all'allineamento della Direttiva su interessi e royalties alle condizioni della Direttiva madre-figlia; alla creazione di un Forum UE sui fenomeni di doppia imposizione che comprenda anche rappresentanti delle imprese (sul modello del Joint Transfer Pricing Forum; alla creazione di una procedura più efficiente per la risoluzione delle controversie; e alla risoluzione degli aspetti di doppia imposizione sui dividendi corrisposti a portfolio investors. Oltre alle iniziative citate, BusinessEurope propone: l'istituzione di un Forum dedicato ai temi IVA; il rilancio della Direttiva del 1990 sulla compensazione di perdite transnazionali, in attesa degli eventuali progressi della proposta sulla CCCTB – Common Consolidated Corporate Tax Base; e la pubblicazione di linee guida sugli effetti della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.

## 22. UE - Taxation Paper della Commissione

E' stato pubblicato sul sito della Commissione europea il Taxation paper "[Quality of taxation and crisis tax shifts from a growth perspective](#)", che rappresenta un ulteriore elemento della riflessione della Commissione sulle relazioni tra i sistemi fiscali nazionali e la crescita economica. Il documento esamina le risposte comportamentali degli operatori economici alle politiche fiscali, fa una rassegna della recente letteratura economica sull'impatto del fisco sulla crescita, ed analizza la struttura fiscale dei 27 Stati membri dell'unione per verificare se la crisi economica ha portato a modificare i sistemi fiscali per orientarli maggiormente alla crescita.

Taxation Paper n. 29  
della Commissione  
Europea

## 23. UE - Financial Transaction Tax

Sul sito del [Dipartimento delle Finanze](#) sono stati pubblicati gli esiti della consultazione pubblica avviata dal Dipartimento sulla proposta della Commissione UE sulla Financial Transaction Tax (COM(2011)594, sulla quale si rinvia alla nostra [Circolare Mensile](#) di ottobre 2011). Secondo i dati pubblicati dal Dipartimento, il 63% di coloro che hanno partecipato (16 soggetti in totale) si è espresso a favore dell'introduzione dell'imposta. Tra gli aspetti problematici della proposta sono stati segnalati: l'applicazione limitata all'UE, la valutazione dell'attuale esenzione IVA prevista per i servizi finanziari e assicurativi nell'impact assessment della Commissione UE, l'assenza di una definizione oggettiva e condivisa di transazione speculativa. Sul sito del Dipartimento sono riportate le osservazioni ricevute.

Dipartimento Finanze:  
consultazione sulla FFT

## 24. Studio sul funzionamento del sistema comunitario dell'IVA

Il 5 dicembre scorso, la Commissione Europea ha pubblicato lo [studio "A retrospective evaluation of elements of the EU VAT system"](#) relativo ad una analisi retrospettiva delle conseguenze economiche derivanti dai principali elementi che contraddistinguono l'attuale sistema di funzionamento dell'IVA comunitaria. L'analisi riguarda le modalità con cui sono disegnati e

attuati i principali istituti dell'imposta, per valutarne la loro efficacia e i loro effetti sul piano economico, nonché la coerenza con i principi che governano il corretto funzionamento del mercato interno comunitario.

## 25. Libro Verde sul futuro dell'IVA

La Commissione Europea ha pubblicato un [documento di sintesi](#) sugli esiti della consultazione indetta il 1° dicembre 2010 con il Libro Verde sul futuro dell'IVA, con il fine di delineare le caratteristiche che un nuovo sistema dell'IVA comunitaria dovrebbe possedere e per definire le azioni prioritarie.

Commissione Europea  
COM(2011) 851 del 6  
dicembre 2011

Secondo la Commissione il nuovo sistema dell'IVA deve perseguire tre obiettivi di fondo:

- 1) deve essere di più facile applicazione per le imprese;
- 2) deve sostenere in modo più efficiente l'impegno degli Stati membri per il risanamento dei loro bilanci e per la loro crescita economica;
- 3) deve essere in grado di superare l'attuale problema delle enormi perdite di gettito dovute all'IVA non versata.

La Commissione ha inoltre concluso che la questione concernente il passaggio ad un sistema basato sul metodo di imposizione nel Paese di origine non è più rilevante e che l'imposta continuerà ad essere riscossa nel Paese di destinazione e sulla base di tale ultimo criterio sarà creato un sistema più efficiente e moderno.